



COMUNE DI CASALFIUMANESE

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Piazza Armando Cavalli n° 15 - tel. 0542/666122-666223 - fax 0542/666251

e-mail: urp@comune.casalfiumanese.bo.it – pec: comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it

1° SETTORE – SEGRETERIA, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI, SERVIZI DEMOGRAFICI, SANITÀ,
SERVIZI SOCIALI, SERVIZI SCOLASTICI, SPORT

Ordinanza del Sindaco n. 12 del 2021

**OGGETTO: PROROGA ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 10 DEL 26/02/2021
ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, AVENTE AD
OGGETTO ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEL COMUNE DI CASALFIUMANESE.**

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 10 del 26/02/2021 adottata ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nel Comune di Casalfiumanese con efficacia dal 26 febbraio all'11 marzo 2021;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 25 del 3.03.2021 ad oggetto "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nei comuni ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Bologna e nei comuni delle province di Modena e Reggio Emilia.", in vigore dal 4 marzo al 21 marzo 2021, con la quale è stata disposta, tra l'altro, per i Comuni della Città Metropolitana di Bologna l'applicazione delle misure previste dalle disposizioni dettate dalla vigente normativa nazionale relativamente alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. "zona rossa");

CONSIDERATO che, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, permangono i presupposti e le condizioni che hanno portato all'adozione della ordinanza n.10/2021 sopra richiamata;

RAVVISATA pertanto la necessità di prorogare l'efficacia della suddetta ordinanza fino al termine di efficacia dell'ordinanza regionale n. 25/2021 (ad oggi 21 marzo 2021), coordinando le previsioni dettate con gli aggiornamenti normativi in seguito all'intervenuta approvazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti della propria competenza a provvedere in ordine alle fattispecie rappresentate ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1) Fermo restando quanto già disciplinato dai provvedimenti statali e regionali emanati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'efficacia della propria ordinanza n.10 del 26/02/2021 è prorogata fino al 21 marzo 2021;

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente;

- che copia del presente ordinanza sindacale sia trasmesso a:

- Prefetto di Bologna;
- Direttore Generale AUSL di Imola;
- Compagnia Carabinieri
- Polizia di Stato
- Polizia Locale

AVVERTE

- che avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna – Bologna ed entro centoventi giorni presentare ricorso al Presidente della Repubblica;

- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Li, 14/03/2021

il Sindaco
Beatrice Poli
(atto sottoscritto digitalmente)